

Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 1465/2014

Cause di opposizione all'esecuzione proposte nei confronti della P.A. - Determinazione del giudice competente - Applicazione delle regole generali contenute nell'art. 27 del cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Contestuale domanda di usucapione - Applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 25 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, le cause di opposizione all'esecuzione proposte ex art. 615 cod. proc. civ. nei confronti della P.A. sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 cod. proc. civ., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione, senza che assuma rilievo che l'opponente formuli una contestuale domanda di accertamento dell'usucapione del bene esecutato, trattandosi di domanda funzionalmente collegata all'esecuzione, e quindi rientrante tra i procedimenti per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1465 del 24/01/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

1465

2014